

PROVVEDIMENTO del 14 novembre 1997 n. 719

Requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4, del predetto decreto il quale prevede che le autorità di vigilanza sui soggetti gestori, con apposite deliberazioni, provvedono alla determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, ai fini della stipula delle convenzioni gestorie;

CONSIDERATO che la normativa in vigore fissa per le imprese esercenti le assicurazioni requisiti patrimoniali e di solvibilità riferiti espressamente alle diverse ipotesi di gestione delle risorse dei fondi pensione con o senza garanzia, di erogazione della rendita e di garanzie connesse all'invalidità e alla premorienza; In virtù dei poteri conferiti dal citato articolo 6, comma 4, d. lgs. 124/93, DISPONE: Art. 1

Le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono svolgere attività di gestione di fondi pensione nonchè stipulare convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni in caso di premorienza, devono disporre di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori a L. 10 miliardi. Art. 2

Le imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono stipulare convenzioni con fondi pensione per prestazioni in caso di invalidità e premorienza, devono disporre di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori a L. 10 miliardi. Art. 3

Nel caso di garanzie congiunte rilasciate da imprese esercenti contemporaneamente le assicurazioni sulla vita e quelle contro i danni, le imprese debbono disporre per ognuna delle gestioni di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori al già citato limite di L. 10 miliardi. Art. 4

Le sedi secondarie di imprese esercenti le assicurazioni sulla vita o contro i danni, aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, debbono disporre di attività situate nel territorio della Repubblica di importo non inferiore a quello indicato nei precedenti articoli.